



Tabella Contributo Unificato 2010

ARTICOLO 13 DEL T.U. DELLE SPESE DI GIUSTIZIA - D.P.R. N. 115/2002
IMPORTI AGGIORNATI CON LA LEGGE N.122 DEL 30.07.2010 DI "CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE
FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA"
IN G.U. N. 176 DEL 30-7-2010 - SUPPL. ORDINARIO N.174 (ART.48 BIS - COMMA SECONDO)
(In vigore dal 31 luglio 2010 per ciascun grado del giudizio)

1- CAUSE CON VALORE DETERMINATO:					
SCAGLIONE			<i>FINO AL 31.12.2009</i>	<i>FINO AL 30.07.2010</i>	IMPORTO
a) di valore fino a Euro	1.100,00		<i>Esente</i>	<i>€ 30,00</i>	€ 33,00
b) di valore superiore a Euro e fino a Euro	1.100,00 5.200,00		<i>62,00</i>	<i>€ 70,00</i>	€ 77,00
c) di valore superiore a Euro e fino a Euro	5.200,00 26.000,00		<i>155,00</i>	<i>€ 170,00</i>	€ 187,00
d) di valore superiore a Euro e fino a Euro	26.000,00 52.000,00		<i>310,00</i>	<i>€ 340,00</i>	€ 374,00
e) di valore superiore a Euro e fino a Euro	52.000,00 260.000,00		<i>414,00</i>	<i>€ 500,00</i>	€ 550,00
f) di valore superiore a Euro e fino a Euro	260.000,00 520.000,00		<i>672,00</i>	<i>€ 800,00</i>	€ 880,00
g) di valore superiore a Euro	520.000,00		<i>930,00</i>	<i>€ 1.110,00</i>	€ 1.221,00
INOLTRE A TITOLO DI ANTICIPAZIONI FORFETTARIE È SEMPRE DOVUTA UN IMPOSTA DI BOLLO PARI AD € 8,00					

Con il pagamento del Contributo Unificato sono comprese anche le imposte di bollo dovute sulla procura alle liti, sull'atto di precetto, sull'atto di pignoramento, sull'atto di costituzione di parte civile, sulla relazione del CTU e del CTP, sulla tempestiva istanza di ammissione al passivo fallimentare, sul provvedimento comunque conclusivo del procedimento, sul mandato di pagamento emesso dal funzionario, sul decreto di pagamento del magistrato, sulle varie istanze presentate dalle parti, quali differimento, sospensione, estinzione, perenzione ecc.. (Circ. Dip. Aff. Giust.13.5.02).

Il contributo deve essere integrato nell'ipotesi di modifica della domanda, di domanda riconvenzionale, di chiamata in causa o di intervento autonomo, cui consegua un aumento di valore del procedimento e nei soli limiti dell'aumento (art.9). In tali ipotesi deve ritenersi che il relativo versamento deve avvenire per la prima udienza utile (Cfr Circ. u.c.)

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di € 8,00, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della L.319/58, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo. (cfr art.30 Dpr 115/02 come modificato dal comma 323 della legge 311/04)

2 – CAUSE E PROCEDIMENTI CON VALORE INDETERMINABILE

PROCESSI CIVILI ORDINARI: (si considerano di valore superiore a Euro 26.000,00 e fino a Euro 52.000,00)		€ 374,00
DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE DI PACE:		€ 187,00

3 – CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE RICORSI PROPOSTI DAVANTI AI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E AL CONSIGLIO DI STATO

Processi Amministrativi ordinari		€ 500,00
a) Ricorsi previsti dall'art. 23-bis, comma 1 della legge 1034/1971, nonché da altre disposizioni che richiamano l'art. 23-bis.		€ 1.000,00
b) Ricorsi di cui al punto precedente (art. 23-bis) in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità		€ 2.000,00
c) Ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione, previsti dall'art.21 bis della legge 1034/1971. d) Ricorsi in tema di accesso agli atti, previsti dall'art. 25, comma 5 della legge 241/1990 (ad eccezione dei ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D. Lgs. 195/2005, per i quali il contributo unificato non è dovuto). e) Ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato. f) Ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato.		€ 250,00

Nei soli casi sopra indicati (a-f) l'onere relativo al pagamento del contributo è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.

(Cfr. art 13 comma 6 bis t.u. n. 115/2002, come modificato dall'art. 21 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 -decreto "Bersani" -, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248)

4-AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE		
Non è soggetto al pagamento del contributo l'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.		esente
Il contributo e' dovuto invece nel caso di richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danno e solo in caso di specifico accoglimento della domanda. Il contributo unificato sarà determinato in relazione all'importo liquidato in sentenza		vedi tabella scaglioni sub 1
5 - CAUSE DAVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE		
Contributo unificato a seconda del valore	Dal 4.7.2009 è dovuto anche l'importo fisso di	€ 168,00
Controversie di Lavoro e Previdenza a seconda del valore (con la finanziaria 2010)	oltre l'importo fisso di	€ 168,00
6 - CAUSE E PROCEDIMENTI CON VALORE NON DICHIARATO NELL'ATTO		
Si considerano di valore superiore a Euro 520.000,00		€ 1.221,00
N.B. : L'art. 21 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 (decreto "Bersani"), convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha modificato gli artt. 13 e 16 del T.U. n. 115/2002 sulle spese di giustizia ha aggiunto all'art. 16 del T.U. il comma 1 bis che prevede, in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato , l'applicazione della sanzione di cui all'art. 71 del d.P.R. n.131/1986 (sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta) a carico del difensore o, in solido, di tutti i difensori costituiti.		
7 - I SINGOLI PROCEDIMENTI		Euro <i>DPR n.115/02</i>
Assegno mantenimento figli		Esente <i>Art. 10 comma 2°</i>
Assenza e dichiarazione di morte presunta (Proc. speciali libro 4 - titolo II opc)		Esente <i>Art. 10 comma 3°</i>
Comodato (controversie in materia di) (con la finanziaria 2010)		vedi tabella scaglioni sub 1
Controversie e attività conciliative in sede non contenziosa di valore inferiore ad € 1.033,00 e provvedimenti ad esse relativi (art. 46, c. 1 L. 21.11.1991, n. 374) (Per l'esenzione imposta di bollo e di registro e da ogni altra spesa, tassa o diritto cfr nota del Ministero della Giustizia del 30 dicembre 2004)		vedi tabella scaglioni sub 1
Denuncia di nuova opera e danno temuto (artt. da 689 a 691 c.p.c.)		1/2 contributo tabella sub 1
Disposizioni minori, interdetti, inabili (Procedimenti speciali - libro 4 - titolo II°)		Esente <i>Art. 10 comma 3°</i>

Divorzio dei coniugi o scioglimento del matrimonio (libro 4 - titolo II c. p. c.) (art. 19 legge 6 marzo 1987 n. 74);	Esente <i>Art. 10 comma 1°</i>
Equa riparazione (Legge Pinto -L.89/01)	Esente <i>Art. 10 comma 1°</i>
Esecuzione immobiliare (con legge di conversione D.L. 78/2010) (importo fisso)	220,00
Esecuzione mobiliare fino a € 2.499,99 (con la finanziaria 2010) (importo fisso)	€ 30,00
Esecuzione mobiliare superiore a € 2.500,00 (con legge di conv. D.L. 78/2010) (importo fisso)	110,00
Esecuzione per consegna e rilascio (art. 605 c. p. c. e seguenti)	Esente <i>Art. 10 comma 1°</i>
Esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare - (art.612 e s.s. c.p.c.)	110,00
Esecuzione delle sentenze ed ordinanze emesse in giudizi di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria	Esente <i>Art. 10 comma 1°</i>
Esecuzione conseguente a sentenza o provvedimenti di divorzio, separazione o per cause di alimenti per figli naturali	Esente <i>Art. 10 comma 1°</i>
Esecuzione in materia di assegni per il mantenimento della prole o comunque riguardante la stessa	Esente <i>Art. 10 comma 2°</i>
Impugnazione delibere condominiali (con la finanziaria 2010)	vedi tabella scaglioni sub 1
Istanza di fallimento (procedimenti camera di consiglio tribunale fallimentare)	77,00
Insinuazione al passivo fallimentare TEMPESTIVA (Cfr Circ.Giustizia del 13.5.2002)	Non dovuto
Insinuazione al passivo fallimentare TARDIVA in relazione al valore del credito per cui si procede (Cfr Circ.Giustizia del 13.5.2002)	vedi tabella scaglioni sub 1
Inibitoria ex art.373 cpc	77,00
Interdizione e inabilitazione (Procedimenti speciali libro 4 - titolo II c. p. c.)	Esente <i>Art. 10 comma 3°</i>
Iscrizione dei giornali e periodici nel registro della stampa (Cfr nota ministeriale prot. 1/13395 del 22-10-2003)	Esente <i>Art. 10 comma 1°</i>
LOCAZIONE - procedimento di determinazione del canone (con la finanziaria 2010)	vedi tabella scaglioni sub 1
LOCAZIONE - intimazione di licenza per finita locazione (657 c.p. c.) Il valore si determina in base all'importo dell'ammontare del canone di un anno	1/2 contributo tabella sub 1
LOCAZIONE - sfratto per finita locazione (657, comma 1 c. p. c.) Il valore si determina in base all'importo dell'ammontare del canone di un anno	1/2 contributo tabella sub 1
LOCAZIONE - sfratto per morosità (658 c.p. c.) Il valore si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio oltre interessi maturati sino alla domanda.	1/2 contributo tabella sub 1
Occupazione senza titolo (con la finanziaria 2010)	vedi tabella scaglioni sub 1
Opposizione a decreto ingiuntivo	1/2 contributo tabella sub 1
Opposizione agli atti esecutivi (617 cpc)	132,00
Opposizione all'esecuzione - (615 c.p.c.)	vedi tabella scaglioni sub 1
Opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 c.p.c.).	vedi tabella scaglioni sub 1

Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento	€ 187,00
Opposizione a stato passivo (valore del credito vantato)	vedi tabella scaglioni sub 1
Opposizione a sanzioni amministrative (con la finanziaria 2010)	vedi tabella scaglioni sub 1
Ordini di protezione contro gli abusi familiari coniugi (art. 736 bis cpc)	Esente <i>Art. 10 comma 3°</i>
Procedimenti in materia tavolare	Esente <i>Art. 10 comma 1°</i>
Procedimenti davanti al giudice tutelare "comunque relative alla prole intesa come persone minori di età" (circ.n.5\2002)	Esente
Procedimenti possessori (sia per la fase sommaria che per quella e di cognizione ordinaria piena si paga un solo contributo unificato circ.5\2002) (Libro 4 - titolo II - Capo VI art.703 – 705)	1/2 contributo tabella sub 1
Procedimenti in camera di consiglio (Libro 4 tit.II Capo VI – art.737 a 742 bis)	77,00
Procedimenti in materia di lavoro e previdenza sociale (ad eccezione del relativo procedimento promosso davanti la Corte di Cassazione)	Esenti <i>Art. 10 comma 1°</i>
Procedura fallimentare (dalla sentenza alla chiusura)	672,00
Procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione (con la finanziaria 2010)	vedi tabella scaglioni sub 1
Procedimenti di responsabilità dei magistrati (art. 15 comma 2 legge 13 aprile 1988 n. 117);	Esenti <i>Art. 10 comma 1°</i>
Procedimenti relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi	Esenti <i>Art. 10 comma 3°</i>
Procedimenti elettorali (Dpr 131\88)	Esenti <i>Art. 10 comma 1°</i>
Procedimenti speciali (Libro 4 - titolo II Capo VI artt.737-742 bis)	77,00
Procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone (artt.706-736)	Esenti <i>Art. 10 comma 1°</i>
Procedimenti di ingiunzione e sommari (Libro 4 – Titolo I articoli 633-705)	1/2 contributo tabella sub 1
Procedimenti di istruzione preventiva (artt. da 692 a 699 c.p.c.)	1/2 contributo tabella sub 1
Procedimenti cautelari ante causam e in corso di causa (con la finanziaria 2010) (articoli da 669 bis a 702 cpc)	1/2 contributo tabella sub 1
Procedimenti avverso ordinanza-ingiunzione ex lege n. 689/81 (con la finanziaria 2010)	vedi tabella scaglioni sub 1
Procedimento di cognizione sommaria ex art. 702 bis c.p.c. (nel caso in cui il procedimento prosegue con rito ordinario si dovrà procedere all'integrazione del contributo: Circ. Min. Giustizia 04/08/09)	1/2 contributo tabella sub 1
Procedimenti relativi all'affrancazione di fondi enfiteutici (art. 10 legge 22 luglio 1966 n. 607)	Esente <i>Art. 10 comma 1°</i>
Procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero (art. 13 bis D.Lgs. n. 286\98);	Esente <i>Art. 10 comma 1°</i>
Reclami avverso tutti i provvedimenti cautelari (Circolare n.5 del 31.07.2002)	77,00
Rettificazione dello stato civile	Esente <i>Art. 10 comma 1°</i>
Riassunzione entro il termine di legge di procedimenti interrotti, sospesi o cancellati	Non dovuto

Separazione e provvedimenti di revisione, (libro 4 - titolo II c. p. c.)	Esente <i>Art. 10 comma 3°</i>
Sequestro giudiziario e conservativo	1/2 contributo tabella sub 1
Tutti procedimenti con patrocinio a spese dello Stato	Esente <i>Art. 10 comma 1°</i>
Volontaria giurisdizione	77,00

**FORMULE DA INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE TRA LE CONCLUSIONI
DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO
AI SENSI DELL'ART.14 DEL T.U. – DPR N.115\2002**

1. "Voglia il <giudice adito>, contrariis reiectis, - dichiarare che ; - accogliere la domanda e per l'effetto condannare, il sig. ... al pagamento in favore del sig., a titolo di, della somma che qui, ex art.14 T.U. Spese di Giustizia, espressamente è dichiarata e quantificata in EURO, come da seguente specifica: a)....; b)... (interessi e rivalutazione sino alla domanda) , etc. , oltre al maturando pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla domanda.

2. Ai fini dell' 14 del T.U. delle spese di giustizia – dpr 115/02 - si dichiara che il valore del presente procedimento ammonta a EURO inclusi interessi e rivalutazione sino alla domanda.

3. Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è di € come da seguente specifica €..... per sorte capitale, € per interessi, € per rivalutazione monetaria oltre al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria maturandi sin dalla data della domanda.

L'art.14 del dpr 115/02 precisa inoltre che: " Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo. La dichiarazione deve essere resa anche se la parte è ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione."

**MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI CODICE FISCALE
DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2009, N. 193 (in rosso le novità introdotte)**

▪ **Art. 125 c.pc. comma 1° (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte):**

Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore **che indica il proprio codice fiscale.**

▪ **Art. 163 cpc, comma 3° n.2 (Contenuto della citazione):**

... 2) il nome, il cognome, la residenza **e il codice fiscale dell'attore**, il nome, il cognome, **il codice fiscale**, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

▪ **Art. 167 cpc, comma 1° (Comparsa di risposta) :**

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, **indicare le proprie generalità e il codice fiscale**, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

PS

Documento liberamente tratto ed interpretato dalle Circolari del Ministero della Giustizia n. 2/2002 del 26/02/02 e n.2 del 12/03/02 e n.3 del 13.5.2002, Circ. Min. Giustizia 04/08/09, la nota ministeriale prot. 1/13396 del 22-10-2003 nonché dalla Legge 10/05/02, n. 91, dalla legge Bersani 248/2006, dal D.L. 29.12.2009 n.193 e dalle leggi finanziarie del 2005 e del 2010, dall'art. 48 bis della legge 122 del 30.07.2010 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, oltre che dal T.U. spese di giustizia DPR n.115/02.

Si invita ad esaminare le norme sopra richiamate e le altre applicabili prima di assumere ogni conseguente determinazione.

L'AUTORE NON RISPONDE IN ALCUN CASO E PER NESSUNA RAGIONE DI EVENTUALI INESATTEZZE OD IMPRECISIONI.